

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 350 DELL'8 MARZO 2024

ATTO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO ATTUATIVO ex art. 15 della L. n. 241/1990

per la realizzazione dei sub-investimenti del Programma "Salute, ambiente, biodiversità e clima", di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1) del D.L. 59/2021 – Linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata"

CUP: I83C22000640005

TRA

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità (di seguito Direzione), con sede legale in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 1, Codice Fiscale 80014930327 e Partita IVA 00526040324, rappresentata dal Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, dott. Manlio Palei, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione, in Via della Cassa di Risparmio, 10, 34121 – Trieste, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it

E

L'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (di seguito ASUGI), con sede legale in Trieste (TS), Via Costantino Costantinides, 2 Codice Fiscale e Partita IVA 01337320327, rappresentata dal _____, con recapito di posta elettronica certificata all'indirizzo: asugi@certsanita.fvg.it;

PREMESSO CHE

- con il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli

investimenti”, è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (di seguito PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;

- l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano, nello specifico il programma di investimento “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (PRACSI), incluso nel Piano Nazionale per Investimenti Complementari, strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) denominata “Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health);
- con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante disposizioni in materia di “Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari”, si individuano, per ciascuno degli investimenti del PNC di competenza del Ministero della Salute, gli obiettivi iniziali, finali e intermedi;
- nel predetto decreto è previsto uno specifico investimento di 500.010.000,00 euro (con una programmazione pluriennale), relativo alla realizzazione del sistema “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, strettamente collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, denominata «Definizione di un nuovo assetto istituzionale sistemico per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato (One Health)»;
- pertanto gli investimenti del PNC si innestano sul percorso di Riforma normativa e di governance in relazione all'interrelazione tra le determinanti salute-

ambiente-clima incardinata al PNRR, di cui alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia – Bruxelles, 22.6.2021 COM (2021) 334 final 2021/0168 (NLE);

- con la legge 28 giugno 2016, n. 132 è stato istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) del quale fanno parte ISPRA, le Agenzie Regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

- con D.L. n. 36 del 30 aprile 2022, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. n. 79 del 29 giugno 2022, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" è stato istituito il Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);

- il SNPS, in cooperazione con il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente – di seguito SNPA –, ha il principale obiettivo di implementare le politiche per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili correlate in modo diretto o indiretto a fattori ambientali e climatici;

- con Decreto del Ministero della Salute del 9 giugno 2022, sono stati definiti i compiti dei soggetti che fanno parte del nuovo Sistema Nazionale Prevenzione Salute dei rischi ambientali e climatici (SNPS), quali in particolare Regioni e Province autonome, istituti zooprofilattici sperimentali, istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute;

- all'articolo 2 del medesimo D.M. sono individuati i compiti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano da adempiere sulla base della propria autonomia organizzativa che consistono, fra l'altro, nello sviluppare e consolidare

le funzioni di osservazione epidemiologica, a livello regionale e aziendale, finalizzate a garantire la promozione delle conoscenze sulla relazione ambiente-salute-clima, la sorveglianza epidemiologica della popolazione con riferimento ai determinanti sociali, ambientali e climatici; la valutazione di possibili effetti sulla salute di esposizione a fattori di rischio ambientale, la produzione dei profili di salute delle comunità; la valutazione degli impatti sanitari delle politiche, dei piani e dei programmi per gli aspetti di competenza, nonché il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle politiche di prevenzione primaria (comma 2 lett. d) del medesimo articolo);

- il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 approvato nel corso della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 6 agosto 2020 (Rep. N. 127/CSR) prevede in particolare al macro obiettivo 5 “Ambiente, clima e salute” una strategia intersettoriale ed integrata finalizzata alla realizzazione di sinergie tra i servizi sanitari e quelli preposti alla tutela ambientale, attraverso un approccio inclusivo “One Health” in grado di tutelare la salute ed il benessere delle persone e degli animali;

- tale tipo di approccio punta a rafforzare l’advocacy del sistema sanitario anche nelle politiche degli altri settori (ambiente, trasporti, edilizia, urbanistica, agricoltura, energia, istruzione) per intercettare e coniugare obiettivi di salute pubblica ed obiettivi di tutela ambientale allo scopo di “Sviluppare modelli, relazioni interistituzionali per la valutazione degli impatti sulla salute dei fattori inquinanti”;

- con la DGR n. 288 del 4 marzo 2022 la Regione Friuli Venezia Giulia ha adottato il proprio Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con il quale sono fatti

propri i principi, la vision e gli obiettivi del PNP, e nel quale è previsto il Programma Predefinito PP09 “Ambiente, clima e salute”, cui è correlato il Macro Obiettivo trasversale MO5 Ambiente, clima e salute;

- all'interno del PNC, all'art. 1, comma 2 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, è previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema “salute, ambiente, Biodiversità e Clima” (PRACSI), collegato all'azione di riforma oggetto della Missione 6 – Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a rafforzare la capacità, l'efficacia, la resilienza e l'equità del Paese nell'affrontare gli impatti sulla salute attuali e futuri, associati ai rischi ambientali e climatici in una visione One Health, ed è concepito per migliorare e armonizzare le politiche e le strategie di attuazione della prevenzione e risposta del SSN alle malattie acute e croniche – trasmissibili e non trasmissibili – associate a rischi ambientali;

- nel suddetto programma è definito, fra gli altri, l'obiettivo del rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

- in data 30 dicembre 2021 è stato sottoscritto, tra il Ministero della Salute – Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria, l'Accordo ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione degli investimenti del Programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” (art. 1, comma 2, lett. e), punto 1) del D.L. 59/2021;

- l'articolo 1 (Definizioni) del predetto Accordo, definisce l'ISS quale Soggetto

attuatore dei seguenti interventi del Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e
Clima":

- Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute- ambiente-clima;
 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS;
- che l'articolo 10 (Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo) del predetto Accordo, prevede al comma 1, quali risorse destinate all'intervento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata", per il periodo 2021-2026, il finanziamento totale di € 415.379.000;
- di tale importo complessivo la quota spettante alle regioni ammonta ad euro 378.192.708,00, suddiviso negli importi di Euro 246.465.926 destinati alle ASL, euro 122.355.504,00 destinate al sistema ARPA/SNPA, euro 8.022.311,00 destinati agli Assessorati alla sanità delle Regioni ed Euro 1.348.967 agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.I.ZZ.SS.); la quota complessiva spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risulta di euro 7.495.753,00;
- al fine di ottemperare agli adempimenti previsti nel cronoprogramma progettuale del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima", coerentemente con la sopraindicata normativa istitutiva del SNPS, l'ISS ha avviato la programmazione degli ulteriori interventi infrastrutturali e strumentali, per procedere al trasferimento delle somme previste nel riparto delle risorse PNC

per l'investimento 1.1: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di NPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;

- in data 14 luglio 2022 l'ISS ha dato avvio al Censimento del SNPS-SNPA ("Censimento degli Enti e delle strutture di SNPS-SNPA e per la richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di infrastrutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI"), attraverso l'utilizzo della Piattaforma informatica per il censimento degli Enti e delle strutture di SNPS –SNPA e per la richiesta di fabbisogni funzionali al rafforzamento complessivo di strutture e servizi da finanziare nell'ambito del PNC-PRACSI (<https://pncpracsi.iss.it>), censimento al quale ha partecipato anche questa Regione Autonoma;

- in data 3 novembre 2022 il Comitato di Coordinamento Strategico dell'Istituto Superiore di Sanità ha conferito al Team tecnico scientifico l'incarico per la valutazione della congruità ed eleggibilità delle richieste di investimenti pervenute dalle Regioni;

- le richieste di intervento ritenute congrue ed eleggibili sono state analiticamente individuate per Regione/PA e suddivise per tipologia di intervento con l'evidenziazione del relativo costo;

- l'ISS con Delibera n. 1119/2022 ha provveduto a ripartire il finanziamento disponibile per l'anno 2022 a favore degli interventi di priorità 1 ritenuti congrui ed eleggibili;

- con deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2023, n. 167, è stato approvato, ai fini della stipula, lo schema di accordo di collaborazione, nel testo di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo atto, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e

disabilità e l'Istituto Superiore di Sanità, per disciplinare i rispettivi compiti e responsabilità nella gestione del finanziamento di euro 2.139.388,50 – destinato agli interventi prioritari di questa Regione Autonoma ritenuti congrui ed eleggibili e facenti parte degli interventi complessivi destinati al rafforzamento di infrastrutture e servizi nell'ambito del PNC-PRACSI, del valore complessivo di euro 7.495.753,00 per la realizzazione dei sub-investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) con riferimento alla linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata";

- il predetto accordo di collaborazione è stato sottoscritto dal Presidente dell'Istituto Superiore di sanità il 9 febbraio 2023 e dal Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria il 13 febbraio 2023, all'uopo delegato dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità con decreto n. 4725 del 7 febbraio 2023;

- come convenuto all'art. 18, comma 4 del suddetto Accordo di collaborazione, con successivi atti aggiuntivi sono individuati gli ulteriori investimenti e i relativi finanziamenti da realizzarsi;

- con la comunicazione pervenuta il 5 dicembre 2023 dall'ISS, con la quale è stato inviato lo schema di atto aggiuntivo all'accordo operativo – già approvato con la suddetta DGR n. 167 del 3 febbraio 2023 - per la realizzazione dei sub-investimenti del Programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (art. 1, comma 2, lettera e), punto 1), del D.L. 59/2021) con riferimento alla linea di investimento: "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-

SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata” - CUP: I83C22000640005, che prevede un finanziamento complessivo di euro 3.200.378,97 per gli investimenti di priorità 2-4 (P2-P4);

- con deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2023, n. 2014, è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo all'accordo operativo per la realizzazione dei subinvestimenti del programma “Salute, ambiente, biodiversità e clima” nel testo di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), volto a disciplinare i rispettivi compiti e responsabilità nella gestione del finanziamento di euro 3.200.378,97, destinato agli interventi di priorità 2-4 (P2-P4) di questa Regione Autonoma ritenuti congrui ed eleggibili e facenti parte degli interventi complessivi destinati al rafforzamento di infrastrutture e servizi nell'ambito del PNC-PRACSI (CUP I83C22000640005);

- il predetto atto aggiuntivo all'accordo operativo è stato sottoscritto dal Presidente dell'Istituto Superiore di sanità il 21 dicembre 2023 e dal Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria il 21 dicembre 2023, all'uopo delegato dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità con decreto n. 62379 del 20 dicembre 2023;

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ai sensi del quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale “la

cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- nello specifico, rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNC, e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione del Progetto “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima” incluso nel Piano stesso;

- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto ciascuna Amministrazione fornirà il proprio rispettivo contributo;

- la realizzazione degli investimenti avverrà con le reciproche risorse interne portatrici di competenze e know-how specifico, e che le conseguenti

movimentazioni finanziarie costituiscono ristoro delle eventuali spese effettivamente sostenute per le attività svolte, essendo escluso il pagamento di un corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- pertanto, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici, ai sensi del suddetto articolo 7, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 15 della legge 241/1990, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

Tutto ciò premesso, le Parti contraenti,

come sopra rappresentate, intendono il presente Atto aggiuntivo quale parte integrante dell'Accordo operativo già stipulato per la medesima attività e convengono di modificare gli artt. 1 (Oggetto dell'Accordo), 3 (Obblighi di ASU GI), 4 (Obblighi della Direzione) e 13 (disposizioni finali), integrando l'Allegato A) all'Accordo medesimo con l'inserimento dell'Allegato A)1.

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Le premesse e gli allegati A) ed A)1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si intendono integralmente richiamate.
2. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti fra la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito "Direzione") e l'Azienda sanitaria univesitaria Giuliano Isontina (di seguito ASU GI) al fine della realizzazione degli investimenti previsti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" – Missione 6 Salute - Componente 1 - Linea di intervento E.1.1.0 (PNC M6C1 E.1.1.0) - Linea di investimento "Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le

infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, come individuati nell’Allegato A) e nell’Allegato A)1 al presente Atto aggiuntivo in linea con un approccio integrato (One Health)», di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021.

2. ASU GI dichiara di aver avuto lettura e compreso i contenuti dell’Accordo Operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Istituto Superiore di sanità, in particolare degli Allegati 1 (Richieste di intervento FVG), 2 (linee guida gestione amministrativa), 3 (cronoprogramma procedurale), 4 (PNC Modello relazione tecnica Rendiconto), che costituisce Allegato A al presente atto nonché i contenuti dell’Atto aggiuntivo al medesimo Accordo Operativo ed il relativo Allegato 1bis, che costituiscono l’Allegato A)1 al presente Atto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1 della Delibera 26 novembre 2020 del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), il CUP associato all’intervento oggetto del presente accordo è: **I83C22000640005**.

Art. 3 Obblighi di ASU GI

1. Per la realizzazione degli investimenti di competenza, ASU GI provvederà a:

a) assicurare la coerenza delle attività al programma “Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima”, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), punto 1) del D.L. 59/2021 – Linea di investimento: “Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata”, nonché il rispetto delle relative tempistiche.

b) garantire la realizzazione degli investimenti in conformità alle tempistiche indicate dal D.M. 15 luglio 2021, nonché ad assumersi la titolarità delle responsabilità in ordine:

1. all'identificazione delle caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto di acquisizione.
2. all'approvazione degli atti per le diverse fasi delle procedure d'acquisto
3. ai controlli post gara, compresi gli adempimenti relativi alla comprova dei requisiti DNSH e ex art. 47 del D.L. 77/2021.
4. alla stipula dei contratti derivati/ordini diretti d'acquisto discendenti da Contratti d'appalto e/o Convenzioni e/o Accordi Quadro stipulati da altre pubbliche amministrazioni (Consip, ARCS) e all'acquisizione diretta mediante ordine diretto d'acquisto, per le forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, tramite la piattaforma "AcquistinretePA" messa a disposizione da Consip S.p.A.
5. al collaudo/dichiarazioni di conformità dei beni acquisiti.

c) rendicontare le spese sostenute, secondo il cronoprogramma previsto e nei termini e modalità indicate nell'Accordo di collaborazione fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di Sanità;

d) assicurare la tracciabilità delle operazioni su tutta la documentazione procedurale e finanziaria (documentazione di gara, ordini di fornitura, fatture, ordine di pagamento) e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse trasferite a seguito della stipula del presente Accordo, pena inammissibilità della spesa;

e) trasmettere alla Direzione trimestralmente e con le scadenze dalla stessa fornite, le informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e sugli obiettivi conseguiti al fine di consentire alla Direzione la redazione del rapporto tecnico sullo stato di avanzamento e del rendiconto, utilizzando il format di cui all'Allegato 4, che riporti le informazioni giuridicamente vincolanti assunte per la realizzazione degli interventi, secondo le indicazioni dell'Allegato 2 ("linee guida") e nel rispetto dei tempi indicati

all'Allegato 3 ("cronoprogramma") dell'Accordo Operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di sanità come integrato dall'Atto aggiuntivo al medesimo Accordo;

f) garantire la collaborazione per il recupero delle risorse da parte della Direzione, nei casi previsti;

g) produrre alla Direzione le necessarie dichiarazioni circa l'assenza di conflitti di interesse e di doppio finanziamento pubblico, predisponendo un efficace controllo interno con separazione delle funzioni atto a garantirne la mancanza;

h) garantire, in occasione dello stato di avanzamento dei lavori, il rispetto del principio DNSH (Do no significant harm) e dei relativi vincoli nell'attuazione degli interventi di propria competenza (art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852) producendo le relative dichiarazioni;

i) conformarsi alle indicazioni fornite prontamente dalla Direzione e ricevute dall'ISS, quale soggetto attuatore dell'intervento, ed alle linee guida e circolari emanate dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione della linea di intervento;

j) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit da parte degli Organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli, facilitando anche eventuali controlli in loco, ma anche su specifica richiesta dell'ISS o della Direzione in momenti diversi dalle scadenze di produzione della rendicontazione;

k) rispettare gli obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità previste per gli investimenti in argomento;

Art. 4 Obblighi della Direzione

1. Gli obblighi della Direzione consistono nel:

a) monitorare il rispetto degli impegni in capo ad ASU GI indicati nel precedente articolo 3 e conformi a quanto convenuto all'articolo 5 dell'Accordo Operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di sanità sottoscritto dal Presidente dell'Istituto Superiore di sanità il 9 febbraio 2023 e dal Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria il 13 febbraio 2023, all'uopo delegato dal Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità con decreto n. 4725 del 7 febbraio 2023;

b) il trasferimento ad ASU GI delle risorse finanziarie pari ad euro 622.505,80, come indicato nella Deliberazione della Giunta regionale n. 550 del 24 marzo 2023 per gli interventi di Priorità 1 (P1) e pari ad euro 1.273.059,20 per gli interventi di Priorità 2 – 4 (P2-P4), che saranno erogate dall'Istituto Superiore di sanità per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, secondo la tempistica e con le modalità previste all'articolo 9 dell'Accordo di cui alla precedente lettera a);

2. Le risorse assegnate per la realizzazione degli investimenti di ASU GI per gli interventi di Priorità 1 (P1) è pari a Euro 622.505,80 complessivi e saranno trasferite in tre quote, subordinatamente al loro ricevimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità:

a) la prima quota sarà erogata successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, ad avvenuto accreditamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà pari al 30% del finanziamento complessivo, pertanto pari ad Euro 186.751,74;

b) la seconda quota sarà erogata a seguito della verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità degli adempimenti previsti nell'articolo 8 (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti) dell'Accordo Operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990, sottoscritto fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto

Superiore di sanità, sulla base della documentazione probatoria di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. d), ad avvenuto accreditamento da parte dell'Istituto medesimo in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà pari al 50% del finanziamento complessivo, pertanto pari ad Euro 311.252,90;

c) la rimanente quota del 20% del finanziamento complessivo, pertanto pari ad Euro 124.501,16 successivamente alla conclusione degli interventi e ad avvenuto accreditamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della relativa quota di finanziamento;

3. Le risorse assegnate per la realizzazione degli investimenti di ASU GI per gli interventi di Priorità 2 – 4 (P2-P4) è pari a Euro 1.273.059,20 complessive e saranno trasferite in tre quote, subordinatamente al loro ricevimento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità:

a) la prima quota per gli interventi di Priorità 2 (P2) sarà erogata successivamente alla sottoscrizione dell'Atto aggiuntivo all'Accordo operativo fra ASU GI e la Direzione, ad avvenuto avvio della fase P2 ed accreditamento da parte dell'Istituto Superiore di Sanità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà pari al 30% del finanziamento complessivo per la relativa fase, pertanto pari ad Euro 325.295,76;

b) la seconda quota sarà erogata a seguito della verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, a conclusione degli interventi previsti per la fase P2 (30 giugno 2024), dei costi totali rendicontati dalla Regione per la realizzazione degli stessi (rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti), ultimati entro le scadenze indicate nel cronoprogramma procedurale degli interventi (Allegato 3 dell'Accordo operativo sopra menzionato fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di Sanità, come integrato con lo specifico Atto aggiuntivo indicato in premesse), ad avvenuto accreditamento da parte del

medesimo Istituto in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà

pari al saldo del finanziamento complessivo per il P2, pari ad Euro 759.023,44;

c) la terza quota, per gli interventi di Priorità 3 (P3), sarà erogata successivamente

all'avvio della fase P3 e ad avvenuto accreditamento da parte dell'Istituto

Superiore di Sanità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della

relativa somma in anticipazione per la medesima fase, e sarà pari al 30% del

finanziamento complessivo per la stessa fase, pertanto pari ad Euro 43.656,00;

d) la quarta quota sarà erogata a seguito della verifica da parte dell'Istituto Superiore

di Sanità, a conclusione degli interventi previsti per la fase P3 (30 giugno 2025),

dei costi totali rendicontati dalla Regione per la realizzazione degli stessi

(rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti), ultimati entro le

scadenze indicate nel cronoprogramma procedurale degli interventi (Allegato 3

dell'Accordo operativo sopra menzionato fra la Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia e l'Istituto Superiore di Sanità, come integrato con lo specifico Atto

aggiuntivo indicato in premesse), ad avvenuto accreditamento da parte del

medesimo Istituto in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà

pari al saldo del finanziamento complessivo per il P3, pari ad Euro 101.864,00.

e) la quinta quota, per gli interventi di Priorità 4 (P4), sarà erogata successivamente

all'avvio della fase P4 e ad avvenuto accreditamento da parte dell'Istituto

Superiore di Sanità in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della

relativa somma in anticipazione per la medesima fase, e sarà pari al 30% del

finanziamento complessivo per la stessa fase, pertanto pari ad Euro 12.966,00;

f) la sesta quota sarà erogata a seguito della verifica da parte dell'Istituto Superiore

di Sanità, a conclusione degli interventi previsti per la fase P4 (30 giugno 2026),

dei costi totali rendicontati dalla Regione per la realizzazione degli stessi

(rendiconto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti), ultimati entro le scadenze indicate nel cronoprogramma procedurale degli interventi (Allegato 3 dell'Accordo operativo sopra menzionato fra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Istituto Superiore di Sanità, come integrato con lo specifico Atto aggiuntivo indicato in premesse), ad avvenuto accreditamento da parte del medesimo Istituto in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sarà pari al saldo del finanziamento complessivo per il P4, pari ad Euro 30.254,00.

4. Il trasferimento delle risorse tra la Regione ed L'Azienda sanitaria univesitaria Giuliano Isontina avverrà unicamente a titolo di rimborso spese e costi sostenuti, senza margini di guadagno e senza che gli stessi costituiscano alcuna forma di corrispettivo per l'attività svolta, essendo il presente Accordo esclusivamente ispirato alla cooperazione istituzionale e non configurabile in alcun modo quale contratto a prestazioni corrispettive ai sensi del Codice dei contratti pubblici e successive modifiche ed integrazioni, già in premesse citato. Il trasferimento delle quote, pertanto, è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 26/01/1972 n. 633;

5. La liquidazione delle rate di finanziamento avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato intestato ad ASU GI;

IBAN: IT06D0306912344100000046103.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Il presente Accordo, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis della legge 241/1990, è sottoscritto dalle parti con firma digitale.

2. Le modifiche apportate al presente Accordo dovranno essere effettuate ed approvate per iscritto;

3. Con eventuali successivi atti aggiuntivi al presente Accordo saranno individuati gli

eventuali ulteriori investimenti, nonché i relativi finanziamenti, da realizzarsi nell'arco temporale indicato nel PNC-PRACSI.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

Trieste,

Trieste,

Per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Il Direttore del Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

dott. Manlio Palei

Per l'Azienda sanitaria univesitaria Giuliano Isontina – ASU GI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE